WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner — Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna — Dr. Alfredo Molinari
Rag. Stefano Seppi — Dr. Verena Klauser
Dr. Massimo Moser
Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte — Dr. Georg Gas
Dr. Matthias Sepp

numero: 45i
del: 2014-04-23
autore: Dr. Alfredo Molinari

Circolare

A tutti i clienti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e a quelli esercenti servizi idrici

AEEG: obblighi correnti

Tutti i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas nonché quelli esercenti attività riconducibili al servizio idrico integrato (SII)[1] presenti nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG), **entro e non oltre il 15 giugno 2014** devono fornirvi l'indirizzo di Posta Elettonica Certificata (**PEC**)[2]. L'autorità intende infatti migliorare il flusso di informazioni con gli operatori regolati e ha ritenuto che grazie alle caratteristiche di sicurezza garantite, l'utilizzo della PEC per le comunicazioni ufficiali dall'Autorità verso gli operatori regolati comporterà notevoli benefici in termini di certezza delle comunicazioni e notevoli risparmi in termini di risorse impiegate.

Con la presente si invitano inoltre tutti i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas a porre attenzione alla data di chiusura dell'esercizio sociale (di norma il 31/12/2013) o rispettivamente alla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci (enti pubblici compresi: in questo caso si deve far riferimento alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio consuntivo): infatti le imprese non tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio[3] sono tenute alla presentazione all'Autorità dei conti annuali separati (**unbundling**) nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale (di norma quindi entro il 30/04/2014), mentre le imprese tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio[4] sono tenute alla presentazione all'Autorità dei conti annuali separati entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio (per gli enti pubblici entro 90 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio consuntivo).
Si ricorda che i dati devono essere trasmessi con la separazione contabile "ordinaria"[5] o con la separazione contabile semplificata[6]. La separazione contabile semplificata è prevista per gli operatori "marginali" i cui requisiti sono specificati dall'articolo 16, comma 2, dell'Allegato A)

1 L'articolo 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge n. 481/95. L'art. 24 bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso anche ai soggetti del SII l'obbligo di contribuzione (introduzione del comma 19 bis nell'articolo 21 del DL 6 dicembre 2011 n. 201). Pertanto tale ente ha ora preso il nome di Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
2 Deliberazione 3 aprile 2014, 150/2014/A
3 Imprese indivduali, società di persone
4 Società di capitali
5 Vedasi la Parte V dell'Allegato A) alla delibera n. 11/2007, cosiddetto Testo integrato unbundling (TIU)
6 Vedasi la Parte VI dell'Allegato A) alla delibera n. 11/2007, cosiddetto Testo integrato unbundling (TIU)

alla deliberazione dell'Autorità n. 11/07, cosiddetto Testo Integrato Unbundling (TIU) (essenzialmente produttori con potenza inferiore a 10MW e autoproduttori).
Si ricorda però che gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica (capacità di generazione non superiore a 1 MW) non sono tenuti al trasferimento dei dati, ma alla loro messa a disposizione su richiesta dell'Autorità. Ciò significa che loro devono procedere alla separazione contabile e devono inviare la comunicazione, ma nella comunicazione dichiarano di essere esonerati dall'invio dei dati di separazione contabile ai sensi dell'art. 35, comma 2, del TIU.
Si ricorda infine che soggetti che svolgono la sola attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 KW, che non siano gestori anche disgiunti, di componenti del SII, che non svolgano alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A) alla deliberazione dell'Autorità n. 143/07 e che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ, sono esonerati da alcuni obblighi informativi[7]. Si raccomanda però, se iscritti in Anagrafica Operatori, di trasmettere in questo caso la "*Raccolta dati: Verifica delle caratteristiche per l'esonero da alcuni obblighi informativi imposti ai piccoli produttori elettrici (del. 443/2012/A)*".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

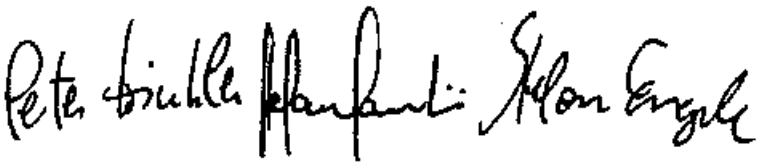

7 Deliberazione 25 ottobre 2012, 443/2012/A